



COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 8 CAP 24026 Tel. 035-7170700 Fax 035-7170711

Deliberazione n° **10**
del **20/03/2012**

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CARRARA GIUSEPPE	SI		10	BOSIO EMANUELA MONICA		SI
2	PEZZOLI GIOVANNI	SI		11	GANDOSI GUIDO	SI	
3	CAPPONI ABELE	SI		12	BOSIO GIOVANNI FRANCO	SI	
4	LACAVALLA MATTEO	SI		13	BELTRAMI SILVIA	SI	
5	CARRARA MARISA		SI	14	SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO	SI	
6	CLIVATI LUIGI	SI		15	TIRONI LUCA	SI	
7	CATTANEO GIUSEPPINA	SI		16	CAPPONI ADRIANO	SI	
8	PEZZOLI SANTO	SI		17	SPINELLI SARA		SI
9	BOSIO GIOVANNA	SI					

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

È presente l'Assessore esterno **Dott. Marco GALLIZIOLI**

Assiste Il Segretario Comunale reggente sig. **Dott. Leopoldo Rapisarda**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Giuseppe Carrara** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

RELAZIONA l'Assessore Comunale all'urbanistica PEZZOLI Santo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15 luglio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il vigente “*REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE*”;

- che la Direzione Generale dell'ASL di Bergamo, con nota n. UOO15410/III.7.22 del 7/2/2012, ha comunicato che la R.L., in materia di “prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” destinati alla presenza di persone, ha approvato, con DDG n. 12678 del 21/12/2011, le Linee Guida applicabili agli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;

- che con circolare del 27/12/2011, prot. n. H1.2011.0037800 la Regione Lombardia invita i Comuni a revisionare i propri R.E.C. inserendo specifiche norme in materia di prevenzione dell'esposizione a gas radon secondo le indicazioni dettate dall'ASL competente;

VISTA la bozza dell'articolo da inserire nel *Regolamento Edilizio Comunale*, predisposta dall'A.S.L. di Bergamo, che così recita:

Art. xxx – Prevenzione e Protezione dall'inquinamento da gas Radon

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon.

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale “DDG 12678 del 21/12/2011 – LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI A GAS RADON NEGLI AMBIENTI INDOOR – ed eventuali s.m.i., allegate al presente Regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle “Linee Guida”, andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabilità.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

RITENUTO opportuno dover procedere all'integrazione/aggiornamento del TITOLO XV “PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA RADON” del vigente R.E.C. mediante la sostituzione degli artt. 15.1 “*Riferimenti normativi*”, 15.2 “*Oggetto*” e 15.3 “*Campo di applicazione*”, con l'inserimento del sopra citato articolo proposto dall'ASL:

TITOLO XV VIGENTE

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA RADON

Articolo 15.1

Riferimenti normativi

Le norme di seguito riportate richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- Linee guida n. 4/0 “La prevenzione e la protezione dall'umidità e dall'inquinamento da Radon negli edifici” emesse dall'ASL in data 30/05/2003;
- Norme in materia di igiene edilizia negli ambienti confinati (Regolamento Locale di Igiene di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4/45266 del 25/07/1989);
- Norme in materia di igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - artt. 18 e 65);
- Norme in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000 – capo III bis – art. 10 bis / art. 10 ter / 10 quater / 10 quinquies modificativo del D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995).

Articolo 15.2

Oggetto

- Le presenti Linee Guida costituiscono riferimento omogeneo, ad interpretazione delle norme vigenti, con specifico richiamo al R.L.I. per quanto concerne:
- l'individuazione degli interventi e/o delle "fasi abilitative" edilizie per le quali si rende necessaria l'applicazione dei requisiti specifici per la difesa dall'umidità e dal gas Radon;
- le definizioni;
- i requisiti specifici;
- gli obblighi particolari per gli ambienti di lavoro.

Articolo 15.3

Campo di applicazione

Sono soggetti all'applicazione dei requisiti specificati nelle presenti norme:

- interventi soggetti a rilascio di permesso di costruire;
- interventi soggetti a presentazione di Denuncia di Inizio Attività;
- cambio di destinazione d'uso, con o senza interventi edilizi, da strutture ove non è prevista e non è ammessa presenza continuativa di persone, a strutture ove è prevista presenza continuativa di persone (ambienti abitativi – ambienti lavorativi);

Sono esclusi dall'applicazione gli interventi di "attività edilizia libera" come definiti dalla vigente normativa. Agli edifici esistenti e comunque autorizzati all'uso, per gli interventi edilizi di cui sopra i requisiti specifici verranno applicati consentendo l'istituto della deroga, purché le soluzioni adottate comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Per situazioni di comprovato rischio connesso alla presenza di concentrazioni rilevanti di Radon definite da specifica mappatura sono definiti requisiti e sono in ogni caso da attuare interventi di tutela e protezione particolari.

Sono comunque consentite, su esplicita richiesta e valutazione favorevole da parte dell'ASL, soluzioni tecniche alternative che consentano il raggiungimento del medesimo obiettivo.

I requisiti tecnici specifici di cui alle presenti Linee Guida non si applicano, per le fasi di agibilità e di NOE, a situazioni fisiche esistenti ove non siano previsti gli interventi edilizi e/o le condizioni di cui sopra.

Restano in tal caso ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 241/2000.

Articolo 15.4

Definizioni "*omissis*"

Articolo 15.5

Pianificazione urbanistica "*omissis*"

Articolo 15.6

Edilizia abitativa e non abitativa "*omissis*"

Articolo 15.7

Obblighi particolari per gli ambienti ad uso lavorativo "*omissis*"

Articolo 15.8

Autorizzazione all'utilizzo di ambienti interrati e seminterrati "*omissis*"

Articolo 15.9

Valutazione del rischio in particolari luoghi di lavoro "*omissis*"

Articolo 15.10

Indicazioni tecniche per lo svolgimento delle misure "*omissis*"

NUOVA FORMULAZIONE DEL TITOLO XV

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA RADON

Articolo 15.1

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon.

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21/12/2011 – LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI A GAS RADON NEGLI AMBIENTI INDOOR – ed eventuali s.m.i., allegate al presente Regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle "Linee Guida", andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabilità.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Articolo 15.2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende:

- Ambiente sotterraneo: locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano o no a diretto contatto con il terreno circostante;
- Soluzioni tecniche alternative: soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme di riferimento, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma. Possono adottarsi a richiesta motivata e documentata.
- Uso non continuativo: tipologia d'uso di locali che prevede la presenza solo saltuaria di persone, quali ad esempio: deposito, ripostiglio, locali tecnici, locali di servizio, servizi igienici e spogliatoi eccetera.
- Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.30 D.Lgs n. 626/1994).

Articolo 15.3

Pianificazione urbanistica

Fino a definizione delle aree a rischio gli strumenti urbanistici generali e attuativi (PGT, varianti, piani attuativi ecc.) devono essere accompagnati da una valutazione oggettiva del rischio Radon mediante determinazioni analitiche standardizzate secondo le indicazioni dell'ARPA.

L'ASL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, valutano in fase di esame ed espressione parere il fattore specifico di rischio fornendo agli organi decisori gli elementi necessari o comunque utili per pervenire a scelte consapevoli e corrette anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Al fine di rendere il più possibile coerenti, corretti ed omogenei i criteri di valutazione e gli aspetti di predisposizione e formalizzazione dei pareri di competenza ASL, sono state elaborate ed emanate con prot. D.P. n. U54474 del 02/12/1999, Linee Guida indirizzate ai vari Servizi-Uffici del D.P..

Tali Linee Guida sono state aggiornate con prot.n. U80619 del 24/06/2002, inserendo tra gli aspetti della valutazione anche una specifica scheda relativa al gas Radon.

I criteri di valutazione formulati vengono di seguito riportati:

Il rischio Radon deve essere sempre considerato tra gli aspetti della valutazione inerente gli strumenti di pianificazione urbanistica, sia generali che attuativi PGT, varianti, piani attuativi, ecc.).

Tale valutazione di carattere analitico deve partire dalla verifica di appartenenza o meno del Comune e/o del territorio in esame, tra le aree che presentano concentrazioni significative di Radon sulla base della Mappa Territoriale e/o mediante l'utilizzo dei dati attualmente disponibili.

Qualora tale verifica risulti positiva e si ritenga utile o necessaria una determinazione particolareggiata delle concentrazioni di Radon, oppure non si disponga di alcun dato, andrà indicata e/o proposta al Comune una indagine specifica volta a rilevare le concentrazioni di Radon nel territorio, mediante indagini standardizzate secondo le indicazioni dell'ARPA.

Si deve in ogni caso sconsigliare l'inserimento di nuove aree edificabili in zone che, anche sulla base delle verifiche di cui sopra, presentino o possano presentare concentrazioni di Radon tali da costituire rischio per la salute della popolazione (con particolare riferimento alle Aree Critiche); il valore di riferimento oltre il quale si può giudicare a rischio una situazione è di 200Bq/mc espressa come concentrazione media annua (valutata secondo i criteri definiti da ARPA).

Tale indicazione andrà supportata con riferimenti tecnico scientifici specifici. Fermo restando che il Comune è comunque l'Organo competente e responsabile delle decisioni (fatte salve le competenze della Regione nei casi previsti), si ritiene che l'ASL svolga in modo pertinente il proprio ruolo fornendo agli Organi Decisori gli elementi necessari o utili per pervenire a scelte consapevoli e il più possibile corrette, anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Comunque, relativamente alle zone a rischio, con particolare riferimento alle Aree Critiche, nei pareri di competenza andrà espressa la necessità o l'opportunità di inserire come Norme Attuative dello strumento urbanistico (NTA – Convenzioni di P.A. ecc.) che tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) vengano progettati e realizzati previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi (di cui si dà indicazione nelle tabelle seguenti, tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon).

Analoghe prescrizioni andranno poi impartite anche nei pareri di competenza in fase di Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo).

La verifica di efficacia delle misure adottate andrà effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Articolo 15.4

Edilizia abitativa e non abitativa

Si rinvia a quanto contenuto negli allegati al presente Regolamento Edilizio.

Articolo 15.5

Obblighi particolari per gli ambienti ad uso lavorativo

La normativa vigente in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e sue successive modificazioni) disciplina anche le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei al fine della tutela dei lavoratori dai rischi dovuti ad esposizione a radioattività naturale.

Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute presenti le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti comunali edilizi e/o d'igiene, da leggi di settore (es. scuole) e dalle norme generali per l'igiene del lavoro.

In particolare, in materia d'igiene del lavoro, l'art. 8 del DPR 303/56 vieta di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei (locali interrati) e semisotterranei (seminterrati) e prevede la possibilità di deroga a tale divieto solo nei seguenti casi:

Quando sussistono particolari esigenze tecniche ed in questi casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità; si precisa che le particolari esigenze tecniche devono essere individuate soltanto con riferimento alle specifiche caratteristiche del lavoro, che deve rendere indispensabile per il suo stesso espletamento l'utilizzazione dei locali interrati o seminterrati: dette esigenze quindi non possono mai essere riconosciute quando sia presente una mera opportunità di carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione (Cass. Pen. Sez. III n. 15769/1986);

Quando vi sia espresso consenso dell'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro delle Aziende ASL), questi può rilasciare l'autorizzazione al lavoro anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, siano rispettate le norme d'igiene del lavoro, si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare frequentemente nel caso di esercizi pubblici, musei, ospedali, mense, banche, e più di rado in altri tipi d'attività quali uffici, ambulatori, laboratori artigianali ed attività industriali.

Articolo 15.6

Autorizzazione all'utilizzo di ambienti interrati e seminterrati

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'ASL a seguito di specifica domanda (modello MCpsal01) indirizzata all'Ufficio territorialmente competente. La valutazione dell'ASL terrà conto, oltre che dei requisiti relativi all' "edilizia abitativa e non abitativa" di cui alla tabella 1, anche della compatibilità della specifica attività lavorativa.

Data la assenza di una definizione di Interrati e Seminterrati nel D.Lgs. 81/2008 si considerano rientranti nell'obbligo dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 i luoghi corrispondenti alla definizione di sotterraneo di cui al D.Lgs 241, nonché i seminterrati intesi come quei "locali che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per più di metà della loro altezza e del loro perimetro";

Non sono comunque autorizzabili lavorazioni che "diano luogo ad emanazioni nocive" qualora non siano adottati sistemi e/o tecnologie adeguate di prevenzione e protezione.

Potranno pertanto, su esplicita richiesta, essere valutate ed autorizzate quelle situazioni in cui tali lavorazioni avvengono in ciclo chiuso o che si prestano alla realizzazione di soluzioni tecniche, idoneamente documentate, atte all'eliminazione alla fonte degli inquinanti.

Per nuove autorizzazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/56 l'utilizzo di locali sotterranei a scopo lavorativo deve essere progettato al fine di contenere il rischio radioattivo; la progettazione e la predisposizione dei locali per l'uso lavorativo deve pertanto avere come obiettivo un livello medio annuo di 200 Bq/mc (Raccomandazione Commissione C.E. del 21/02/1991 - 90/143 Euratom). La valutazione oggettiva va effettuata, con i criteri della Linea Guida approvata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, nei 12 mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione; nel caso risultino valori superiori a 200 Bq/mc dovranno essere predisposte misure di rimedio.

Articolo 15.7

Valutazione del rischio in particolari luoghi di lavoro

Le disposizioni del D.Lgs n 241 del 26 maggio 2000 si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
- attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
- attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
- attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
- attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

Per quanto previsto dal D.Lgs n. 241 del 26 maggio 2000 ogni "attività lavorativa durante la quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei", si procede ai sensi del D.Lgs stesso.

Gli obblighi previsti per le attività di cui al comma 1.1 a carico dell'esercente (datore di lavoro) sono:

- entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, procede a misurare il livello di azione, definito come "valore di concentrazione di attività di Radon in aria". Il livello di azione, per i casi in oggetto è fissato a 500 Bq/mc di concentrazione di attività di Radon media in un anno.
- al superamento di un valore di 400 Bq/mc la misura va ripetuta nell'arco dell'anno successivo.

- al superamento di 500 Bq/mc l' esercente deve:
- adottare misure di rimedio avvalendosi dell'Esperto Qualificato e completarle entro 3 anni;
- inviare comunicazione all'ARPA, all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 15.8

Indicazioni tecniche per lo svolgimento delle misure

(rif. Linee guida approvate il 6/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni)

Criteri per individuare gli ambienti di lavoro ove effettuare le misure:

Le misure devono essere pianificate in modo da essere rappresentative dell'esposizione del personale (no in locali di servizio, spogliatoi, ambienti di passaggio).

Dovranno essere monitorati anche quei locali dove il personale, pur non occupando una vera e propria postazione di lavoro, nel suo complesso può trascorrere una frazione di tempo significativa indicativamente fissata in 10 ore mensili.

Numero di misure e posizionamento dosimetri:

- ambienti separati di piccole dimensioni (<50 m²): 1 punto di misura per ogni locale;
- ambienti di medie e grandi dimensioni: 1 misura per ogni 100 m² di superficie.

Il numero di misure può essere ridotto nel caso di un numero elevato di ambienti "analoghi" in termini di caratteristiche costruttive, di ventilazione e di tipologia di attività.

Particolari luoghi di lavoro:

- tunnel, sottovie, catacombe, grotte: le misure effettuate nei luoghi dove normalmente stazionano gli operatori addetti (es. postazioni di guida per i macchinisti delle metropolitane, lungo il percorso delle visite guidate in grotte, catacombe).
- la frequenza e la tecnica di misura dovrà tenere conto dei possibili alti livelli di concentrazione di Radon e delle particolari condizioni microclimatiche.

Periodo di Misura: copertura dell'intero anno solare, suddiviso anche in più periodi di esposizione.

Tecnica di misura:

- Rivelatore a tracce nucleari; elemento sensibile: materiale plastico di vario tipo (LR115, CR39, policarbonato).
 - Rivelatore a elettret; elemento sensibile: disco di teflon caricato elettrostaticamente
- Requisiti degli organismi che effettuano le misure:
- riconoscimento ai sensi dell'art.107, comma 3 o, nelle more dei riconoscimenti, organismi idoneamente attrezzati (i requisiti degli organismi di misura sono individuati nelle Linee guida approvate il 6/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

PRESO ATTO che della nuova formulazione del citato TITOLO XV;

VISTA l'allegato Decreto n.12678 del 21/12/2011, quale parte integrante e sostanziale del Regolamento Edilizio Comunale in materia di "prevenzioni delle esposizioni al gas radon";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 42 e 124 e seguenti del titolo VI, capo I, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di apportare, per i motivi citati in premessa, le modifiche esposte in narrativa al TITOLO XV "PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA RADON" del vigente R.E.C..

2. Di dare atto che il nuovo TITOLO XV risulta formulato come di seguito:

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA RADON

Articolo 15.1

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon.

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21/12/2011 – LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI A GAS RADON NEGLI AMBIENTI INDOOR – ed eventuali s.m.i., allegate al presente Regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle "Linee Guida", andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabilità.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Articolo 15.2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende:

- Ambiente sotterraneo: locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano o no a diretto contatto con il terreno circostante;
- Soluzioni tecniche alternative: soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme di riferimento, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma. Possono adottarsi a richiesta motivata e documentata.
- Uso non continuativo: tipologia d'uso di locali che prevede la presenza solo saltuaria di persone, quali ad esempio: deposito, ripostiglio, locali tecnici, locali di servizio, servizi igienici e spogliatoi eccetera.
- Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.30 D.Lgs n. 626/1994).

Articolo 15.3

Pianificazione urbanistica

Fino a definizione delle aree a rischio gli strumenti urbanistici generali e attuativi (PGT, varianti, piani attuativi ecc.) devono essere accompagnati da una valutazione oggettiva del rischio Radon mediante determinazioni analitiche standardizzate secondo le indicazioni dell'ARPA.

L'ASL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, valutano in fase di esame ed espressione parere il fattore specifico di rischio fornendo agli organi decisori gli elementi necessari o comunque utili per pervenire a scelte consapevoli e corrette anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Al fine di rendere il più possibile coerenti, corretti ed omogenei i criteri di valutazione e gli aspetti di predisposizione e formalizzazione dei pareri di competenza ASL, sono state elaborate ed emanate con prot. D.P. n. U54474 del 02/12/1999, Linee Guida indirizzate ai vari Servizi-Uffici del D.P..

Tali Linee Guida sono state aggiornate con prot.n. U80619 del 24/06/2002, inserendo tra gli aspetti della valutazione anche una specifica scheda relativa al gas Radon.

I criteri di valutazione formulati vengono di seguito riportati:

Il rischio Radon deve essere sempre considerato tra gli aspetti della valutazione inerente gli strumenti di pianificazione urbanistica, sia generali che attuativi PGT, varianti, piani attuativi, ecc.).

Tale valutazione di carattere analitico deve partire dalla verifica di appartenenza o meno del Comune e/o del territorio in esame, tra le aree che presentano concentrazioni significative di Radon sulla base della Mappa Territoriale e/o mediante l'utilizzo dei dati attualmente disponibili.

Qualora tale verifica risulti positiva e si ritenga utile o necessaria una determinazione particolareggiata delle concentrazioni di Radon, oppure non si disponga di alcun dato, andrà indicata e/o proposta al Comune una indagine specifica volta a rilevare le concentrazioni di Radon nel territorio, mediante indagini standardizzate secondo le indicazioni dell'ARPA.

Si deve in ogni caso sconsigliare l'inserimento di nuove aree edificabili in zone che, anche sulla base delle verifiche di cui sopra, presentino o possano presentare concentrazioni di Radon tali da costituire rischio per la salute della popolazione (con particolare riferimento alle Aree Critiche); il valore di riferimento oltre il quale si può giudicare a rischio una situazione è di 200Bq/mc espressa come concentrazione media annua (valutata secondo i criteri definiti da ARPA).

Tale indicazione andrà supportata con riferimenti tecnico scientifici specifici. Fermo restando che il Comune è comunque l'Organo competente e responsabile delle decisioni (fatte salve le competenze della Regione nei casi previsti), si ritiene che l'ASL svolga in modo pertinente il proprio ruolo fornendo agli Organi Decisori gli elementi necessari o utili per pervenire a scelte consapevoli e il più possibile corrette, anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Comunque, relativamente alle zone a rischio, con particolare riferimento alle Aree Critiche, nei pareri di competenza andrà espressa la necessità o l'opportunità di inserire come Norme Attuative dello strumento urbanistico (NTA – Convenzioni di P.A. ecc.) che tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) vengano progettati e realizzati previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi (di cui si dà indicazione nelle tabelle seguenti, tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon).

Analoghe prescrizioni andranno poi impartite anche nei pareri di competenza in fase di Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo).

La verifica di efficacia delle misure adottate andrà effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Articolo 15.4

Edilizia abitativa e non abitativa

Si rinvia a quanto contenuto negli allegati al presente Regolamento Edilizio.

Articolo 15.5

Obblighi particolari per gli ambienti ad uso lavorativo

La normativa vigente in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e sue successive modificazioni) disciplina anche le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei al fine della tutela dei lavoratori dai rischi dovuti ad esposizione a radioattività naturale.

Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute presenti le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti comunali edilizi e/o d'igiene, da leggi di settore (es. scuole) e dalle norme generali per l'igiene del lavoro.

In particolare, in materia d'igiene del lavoro, l'art. 8 del DPR 303/56 vieta di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei (locali interrati) e semisotterranei (seminterrati) e prevede la possibilità di deroga a tale divieto solo nei seguenti casi:

Quando sussistono particolari esigenze tecniche ed in questi casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità; si precisa che le particolari esigenze tecniche devono essere individuate soltanto con riferimento alle specifiche caratteristiche del lavoro, che deve rendere indispensabile per il suo stesso espletamento l'utilizzazione dei locali interrati o seminterrati: dette esigenze quindi non possono mai essere riconosciute quando sia presente una mera opportunità di carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione (Cass. Pen. Sez. III n. 15769/1986);

Quando vi sia espresso consenso dell'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro delle Aziende ASL), questi può rilasciare l'autorizzazione al lavoro anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, siano rispettate le norme d'igiene del lavoro, si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare frequentemente nel caso di esercizi pubblici, musei, ospedali, mense, banche, e più di rado in altri tipi d'attività quali uffici, ambulatori, laboratori artigianali ed attività industriali.

Articolo 15.6

Autorizzazione all'utilizzo di ambienti interrati e seminterrati

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'ASL a seguito di specifica domanda (modello MCpsal01) indirizzata all'Ufficio territorialmente competente. La valutazione dell'ASL terrà conto, oltre che

dei requisiti relativi all' "edilizia abitativa e non abitativa" di cui alla tabella 1, anche della compatibilità della specifica attività lavorativa.

Data la assenza di una definizione di Interrati e Seminterrati nel D.Lgs. 81/2008 si considerano rientranti nell'obbligo dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 i luoghi corrispondenti alla definizione di sotterraneo di cui al D.Lgs 241, nonché i seminterrati intesi come quei "locali che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per più di metà della loro altezza e del loro perimetro";

Non sono comunque autorizzabili lavorazioni che "diano luogo ad emanazioni nocive" qualora non siano adottati sistemi e/o tecnologie adeguate di prevenzione e protezione.

Potranno pertanto, su esplicita richiesta, essere valutate ed autorizzate quelle situazioni in cui tali lavorazioni avvengono in ciclo chiuso o che si prestano alla realizzazione di soluzioni tecniche, idoneamente documentate, atte all'eliminazione alla fonte degli inquinanti.

Per nuove autorizzazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/56 l'utilizzo di locali sotterranei a scopo lavorativo deve essere progettato al fine di contenere il rischio radioattivo; la progettazione e la predisposizione dei locali per l'uso lavorativo deve pertanto avere come obiettivo un livello medio annuo di 200 Bq/mc (Raccomandazione Commissione C.E. del 21/02/1991 - 90/143 Euratom). La valutazione oggettiva va effettuata, con i criteri della Linea Guida approvata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, nei 12 mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione; nel caso risultino valori superiori a 200 Bq/mc dovranno essere predisposte misure di rimedio.

Articolo 15.7

Valutazione del rischio in particolari luoghi di lavoro

Le disposizioni del D.Lgs n 241 del 26 maggio 2000 si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
- attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
- attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
- attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
- attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

Per quanto previsto dal D.Lgs n. 241 del 26 maggio 2000 ogni "attività lavorativa durante la quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei", si procede ai sensi del D.Lgs stesso.

Gli obblighi previsti per le attività di cui al comma 1.1 a carico dell' esercente (datore di lavoro) sono:

- entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, procede a misurare il livello di azione, definito come "valore di concentrazione di attività di Radon in aria". Il livello di azione, per i casi in oggetto è fissato a 500 Bq/mc di concentrazione di attività di Radon media in un anno.
- al superamento di un valore di 400 Bq/mc la misura va ripetuta nell'arco dell'anno successivo.
- al superamento di 500 Bq/mc l' esercente deve:
- adottare misure di rimedio avvalendosi dell'Esperto Qualificato e completarle entro 3 anni;
- inviare comunicazione all'ARPA, all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 15.8

Indicazioni tecniche per lo svolgimento delle misure

(rif. Linee guida approvate il 6/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni)

Criteri per individuare gli ambienti di lavoro ove effettuare le misure:

Le misure devono essere pianificate in modo da essere rappresentative dell'esposizione del personale (no in locali di servizio, spogliatoi, ambienti di passaggio).

Dovranno essere monitorati anche quei locali dove il personale, pur non occupando una vera e propria postazione di lavoro, nel suo complesso può trascorrere una frazione di tempo significativa indicativamente fissata in 10 ore mensili.

Numero di misure e posizionamento dosimetri:

- ambienti separati di piccole dimensioni (<50 m²): 1 punto di misura per ogni locale;
- ambienti di medie e grandi dimensioni: 1 misura per ogni 100 m² di superficie.

Il numero di misure può essere ridotto nel caso di un numero elevato di ambienti "analoghi" in termini di caratteristiche costruttive, di ventilazione e di tipologia di attività.

Particolari luoghi di lavoro:

- tunnel, sottovie, catacombe, grotte: le misure effettuate nei luoghi dove normalmente stazionano gli operatori addetti (es. postazioni di guida per i macchinisti delle metropolitane, lungo il percorso delle visite guidate in grotte, catacombe).
- la frequenza e la tecnica di misura dovrà tenere conto dei possibili alti livelli di concentrazione di Radon e delle particolari condizioni microclimatiche.

Periodo di Misura: copertura dell'intero anno solare, suddiviso anche in più periodi di esposizione.

Tecnica di misura:

- Rivelatore a tracce nucleari; elemento sensibile: materiale plastico di vario tipo (LR115, CR39, policarbonato).
 - Rivelatore a elettretti; elemento sensibile: disco di teflon caricato elettrostaticamente
- Requisiti degli organismi che effettuano le misure:
- riconoscimento ai sensi dell'art.107, comma 3 o, nelle more dei riconoscimenti, organismi idoneamente attrezzati (i requisiti degli organismi di misura sono individuati nelle Linee guida approvate il 6/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni)

3. Di demandare al competente ufficio comunale l'attuazione dei successivi adempimenti previsti dalla predetta DGR VIII/67977 del 6 agosto 2008.

4. Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:	INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR.
-----------------	--

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a **Sugliani Mario**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.

li **14/03/2012**

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO
F.to Sugliani Mario

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale reggente
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Su attestazione dell'addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno **29/03/2012** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **13/04/2012**; decorsi dieci giorni dall'affissione il **08/04/2012** diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la stessa è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li 29/03/2012

Il Messo Comunale
F.to Renato Locatelli

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Pierina Bonomi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Leffe, 13/07/2012

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Pierina Bonomi